

REGOLAMENTO COMUNALE PER
“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.

ISTITUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE - De.co. ”
DEL COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa economica, culturale e turistica e uno strumento di promozione dell'immagine del paese.
2. Il Comune di Castro dei Volsci riconosce tra le proprie finalità istituzionali l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze riguardanti prodotti agro-alimentari e gastronomici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale e radicamento sul territorio, sono motivo di particolare interesse pubblico e meritevoli di valorizzazione. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio castrese.
3. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
4. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.co. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine”).
5. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.co. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;
- c) di rilasciare un marchio De.co. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione del Registro De.co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.
2. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.co.);
 - i soggetti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.co.
 - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
3. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - carni fresche di animali allevati nel territorio e loro preparazioni,;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - dolci e paste;
 - piatti tradizionali della cucina castrese;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati e liquori;
 - olive;
 - animali vivi destinati alla macellazione delle razze bovine e ovi-caprine;
 - miele;
 - origano e altre piante aromatiche/ officinali;
 - funghi freschi e secchi;
 - frutta e verdura, ortaggi;
 - conserve

Art.3

Richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro

1. Le richieste, ai fini della iscrizione nel registro De.co. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'istituzione. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Castro dei Volsci);
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione e conservazione consolidate nel tempo in base agli usi locali;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.co. si pronuncia la Giunta Comunale che ne promuoverà o meno la validità mediante deliberazione di indirizzo su proposta dell'Assessorato al Turismo o assessorato competente, che potrà eventualmente avvalersi di tecnici esperti nel settore.

4. Nella fase di istruttoria sommaria delle domande la Giunta si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali (SUAP) che esprimerà un parere obbligatorio se pur non vincolante.

5. Le attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.co. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art.4

Descrizione del Marchio

Il marchio dei prodotti che potranno fregiarsi della denominazione De.co. sarà approvato dalla Giunta Comunale. Esso dovrà recare lo stemma comunale e la dizione "Comune di Castro dei Volsci". Il Comune, altresì, potrà ricercare, ai fini De.co. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 5

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 6

Istituzione di una speciale Sezione sul sito comunale

1. Sul sito comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale, ai fini della valorizzazione turistico-ambientale.

Art. 7

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 8

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.